RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5

Prove di esame

L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali. L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio. La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche.(2) Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere grafica o scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10 maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A.(2) Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta. I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero. Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalita' previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvedera' alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.(3)

Versione in vigore dal 23 giugno 1970, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-22 dicembre 1969, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, e dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9 (modificati dall'articolo unico della relativa legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana."

(3) Il D.L. 23 giugno 1970, n. 384, convertito senza modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 572 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "La seconda prova scritta, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e' sostituita da un colloquio tendente ad accertare, nei limiti del programma dell'ultimo corso, la conoscenza degli elementi essenziali della materia."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-5-prove-di-esame/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it